

Rassegna stampa

Centro Studi CNI - Guida al Diritto n. 41



AVVOCATI

Guida Al Diritto	16/10/10 P. 12	Avvocati: senza un intervento sull'accesso la specializzazione resta una soluzione parziale	1
Guida Al Diritto	16/10/10 P. 18	Titolo da specialista anche per gli avvocati, necessari pratica, formazione ed esami al Cnf Eugenio Sacchetti	3
Guida Al Diritto	16/10/10 P. 19	I punti cardinale del regolamento	4
Guida Al Diritto	16/10/10 P. 21	Una competizione confinata solo alfa pubblicità rischia di svilire il pregio della nuova qualifica Eugenio Sacchetti	6

Avvocati: senza un intervento sull'accesso la specializzazione resta una soluzione parziale

DI ALDO BERLINGUER - *Avvocato e ordinario di Diritto comparato presso le Università di Cagliari e Siena*

Approvato, dopo "pluridecennale discussione" il regolamento sulle cosiddette specializzazioni professionali; un'opera - lo dico subito - alla quale va il merito di tentare di porre rimedio a un declino della professione divenuto ormai intollerabile.

I numeri parlano chiaro: oltre 230mila gli iscritti agli albi, circa 45mila cassazionisti, con ogni anno oltre 10mila nuovi colleghi che entrano nella professione, mentre l'età pensionabile (se ve n'è una) si sposta progressivamente in avanti. È vero, dal 2001 il trend demografico si è invertito, la popolazione decresce, ma è anche vero che il numero dei laureati - con sempre maggior ritardo e minore preparazione - non subisce la stessa flessione; anzi.

È quindi il sovraffollamento il problema centrale. Esso si deve principalmente alla mancanza di selezione all'accesso, la quale genera un effetto a catena. Chi è meno preparato se ne avvantaggia: ha lo stesso rischio di insuccesso (ma a costi di preparazione) assai inferiori. E ciò favorisce anche il fenomeno "parcheggio" per cui chiunque, in assenza di una scelta precisa, intanto prova a fare l'avvocato, poi si vedrà. Problemi significativi sorgono anche per la formazione permanente, difficile e annacquata nei grandi numeri. Non parliamo poi del controllo disciplinare sugli iscritti dinanzi, ormai, a una vera emergenza sul piano dell'etica professionale.

Al contempo, all'interno di una struttura spesso con barriere non meritocratiche all'entrata e ove pochi studi sono in posizione preminente e altre migliaia si dividono il resto, produce ulteriori, nefaste conseguenze. Ancora oggi prevalgono - nei numeri - gli studi generalisti. D'altronde è cosa nota: specie nei piccoli centri è impossibile specializzarsi; nessuno, con i tempi che corrono, può permettersi di rifiutare alcunché. Ne discende che anche il messaggio pubblicitario sulle specializ-

zazioni, oggi consentito dall'articolo 17-bis del codice deontologico forense (CdD) risulta di scarso valore. E con il permanere - accanto alle specializzazioni - della possibilità di indicare il settore di attività prevalenti, la situazione si aggrava. Ne discende un messaggio potenzialmente deceptivo per il cliente che il Cnf giustamente vorrebbe rimuovere con qualche ritocco al codice deontologico.

Vi è quindi un problema strutturale, nell'accesso alla professione e nell'aspetto del mercato che ci rivelerà su molti altri aspetti e che è destinato a peggiorare. Le specializzazioni risolvono il problema?

Senza dubbio è meglio segmentare il sapere tecnico con strumenti di autodisciplina che estendere l'area delle prestazioni riservate. Intanto poiché in quest'ultimo caso si metterebbe a rischio il mercato unico dei servizi professionali, con esiti antitetici a un'Europa effettivamente coesa, integrata e competitiva. Vedremo viceversa arginare il trend della proliferazione degli albi e delle riserve legali. Lo si è detto anche riguardo alla disciplina della mediazio-

ne (Dlgs 28/2010, si veda «Guida al Diritto» n. 12/2010, pagine 12 e seguenti) la quale peraltro, pur istituendo l'*hortus conclusus* dei mediatori e degli organismi abilitati, non richiede la difesa tecnica.

In secondo luogo, la specializzazione tendenzialmente induce all'approfondimento e dovrebbe migliorare la qualità delle prestazioni. Si consideri però che essendo il ricorso alle specializzazioni non guidato dal mercato ma eterodiretto, con tanto di barriera all'entrata, esso comporterà una sensibile riduzione del bacino dei concorrenti per ciascuna disciplina specialistica. Ora, è ben vero che la ricaduta sulla concorrenza può essere giustificata dai benefici di R&S. Ne è riprova, *mutatis mutandis*, la recente apertura della Commissione europea in punto di cooperazione tecnologica

I temi della settimana

La specializzazione fa un passo avanti. L'approvazione da parte del Consiglio nazionale forense, il 24 settembre scorso, del regolamento rappresenta un punto fermo per la professione. Senz'altro le nuove regole consentiranno il rafforzamento della qualità delle prestazioni a vantaggio dei clienti. A questo argomento sono dedicati la riflessione di apertura del professor Aldo Berlinguer e il servizio pubblicato all'interno a pagina 18. L'altro approfondimento, infine, riguarda lo stato della giustizia penale. A illustrare la ricetta per assicurare una ragionevole durata dei giudizi è il professor Ennio Amodio, presidente dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale.

tra imprese e verso la riforma del regolamento (Ce) n. 2658/2000 e n. 2659/2000. Qui però, fondamentali saranno la selezione meritocratica all'entrata e gli oneri di aggiornamento (articolo 12). Se infatti questi non fossero adeguatamente mitigati, avrebbero il duplice pregio di una concorrenza affievolita con un'offerta in regime di oligopolio degli specialisti - ancor più scadente. Specializzazione quindi sì, ma che sia vera ed efficacemente presidiata. Se il professionista non teme l'insuccesso o di perdere - una volta acquisito - il titolo, non avrà alcun incentivo ad aggiornarsi migliorando la qualità delle sue prestazioni.

Ma esiste, *in rerum natura*, la segmentazione del sapere? Anche nell'Università si pratica, a tutti i costi; un'analogia segmentazione. Il Cui la chiama «Codifica del sapere». Ma essa è stata forse più utilizzata per moltiplicare e conservare cattedre piuttosto che per soddisfare la domanda culturale e professionale dei discenti. Quindi ancora sì alle specializzazioni ma con poche grandi aree. La soluzione di compromesso (tra i modelli francese e tedesco) mi pare poco convincente anche perché, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, il regolamento costituisce una decisione di associazione di impresa (il Cnf), così come probabilmente sono imprese (che abbiano o meno scopo di lucro) le scuole di alta formazione

(articolo 7) e associazioni di impresa (mentre svolgono le proprie funzioni) le commissioni d'esame (articolo 10). Ora, se un'associazione di impresa (il Cnf) agevola talune imprese (le scuole di formazione promosse dagli ordini) consentendo loro un canale d'accesso privilegiato alla formazione (articolo 7, comma 6) che conseguenza ha questo sulla concorrenza?

ANCORA: se un'associazione d'impresa (il Cnf) consente alle imprese associate (gli avvocati) di specializzarsi massimamente in due materie a scelta tra diritto penale, civile, amministrativo o tributario è un conto: difficile obiettivamente specializzarsi in più di due tra le predette materie. Ma se la segmentazione si spinge oltre e il confine (assai opinabile) cade tra diritto commerciale, industriale, della concorrenza e della Ue: materie che spesso si integrano a vicenda, quale sarà la ricaduta sulla concorrenza? lo strumento adottato potrà dirsi necessario e proporzionato allo scopo che intende realizzare (la preparazione del ceu forense)?

E poi: che le specializzazioni non siano l'unico rimedio. Ancor oggi permane la tendenza a non aggregarsi, se non per dividere alcuni costi fissi. Quali saranno allora le conseguenze del regolamento sul principio del cosiddetto *one stop shop* dei servizi professionali e sul l'esigenza di garantire all'utente concentrazione e qualità del servizio riducendo i costi transattivi? specializzazioni e aggregazione devono fare il paio ma come? Le *Stp* - diciamo - non hanno funzionato. Occorre quindi ripensare, dotandole di diverso appeal (anche fiscale), le forme di aggregazione tra professionisti.

Ancora, quali rapporti tra specializzazioni e accesso alla professione? Il rischio è che il "problema" della selezione venga solo differito nel tempo. E che il nuovo meccanismo consenta comunque il permanere di una moltitudine di avvocati non adeguatamente equipaggiati a fronte di piccoli gruppi di specialisti con specifica esperienza sul campo. Questo nodo resta irrisolto e non può essere procrastinato oltre: l'esame di accesso alla professione deve essere reso realmente selettivo e va riformato, sul piano organizzativo e nel merito.

Un'ultima notazione sulla formazione professionale in senso ampio. Qui, la grande assente è ancora l'Università. Essa appare ormai esclusa da tutti i circuiti formativi d'eccellenza. Così per le co-

stituente scuole di magistratura e così per le specializzazioni giacché, sino a oggi, i diplomi di specializzazione di cui all'articolo 17-bis del Cdf erano universitari. Oggi l'università non è neppure menzionata nell'iter formativo contemplato nel regolamento. *Quid* infine, riguardo alla circolazione dei professionisti europei e ai diplomi di specializzazione stranieri? Se la direzione giusta è quella della formazione giuridica europea, quale riconoscimento poter largire ai titoli acquisiti all'estero, anche per non rendere più difficile - o economicamente più svantaggioso - lo stabilimento dei professionisti europei in Italia? Il regolamento parla di titoli universitari o equipollenti: vi rientrano anche quelli stranieri?

Va bene il regolamento del Consiglio nazionale forense.

Deve essere, però, affrontato, il nodo del sovraffollamento, all'interno di un mercato opaco, con barriere non meritocratiche all'entrata



Per saperne di più:

www.consiglionazionaleforense.it



Titolo da specialista anche per gli avvocati: necessari pratica, formazione ed esami al Cnf

DI EUGENIO SACCHETTINI

Si cerca di colmare, seppur con forte ritardo, una grossa lacuna del sistema forense che, a differenza di quanto esiste ab immemorabili in quello sanitario e anche in altri settori, non prevede alcuna specializzazione, almeno sul piano ufficia-

le, giacché non esistono, o sono assai rari, corsi accademici abilitativi a fregiarsi dell'apposito titolo. Ciò nonostante, nella pratica non solo la suddivisione fra i grandi tradizionali tronconi (civiltistico, penalistico, amministrativo) è da tempo acquisita, ma pure l'indicazione di particolari attitudini negli innumerevoli rivioli del sapere giuridico viene disinvoltamente ormai propalata nei tanti mezzi di diffusione facenti capo a internet.

È una prassi addirittura incoraggiata normativamente dal giro di pagina introdotto dall'articolo 2, sub b) del Dl Bersani 4 luglio 2006 n. 223 (su «Guida al Diritto» n. 29/2006 pag. 86) come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (*ibidem* n. 34/2006 pag. 110) che ha annullato il divieto, anche parziale, di

svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, oltre alle caratteristiche del servizio offerto, al prezzo e ai costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità.

Inevitabili ripercussioni nel quadro del codice deontologico forense (si veda «Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 82) con l'apporto degli articoli 17 e 17-bis: oltre alle indicazioni indispensabili del messaggio pubblicitario del professionista (si veda «Guida al Diritto» n. 1/2008, pag. 106) viene consentito di menzionare pure i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari, e ciò evidentemente perché all'epoca non esistevano altri enti abilitati a rilasciarne. Sicché l'indicazione di appartenenza a una particolare categoria specialistica - quale giuslavorista, divorzista e così via - si è finora esaurita in una sorta di autoreferenzialità da parte dell'avvocato, men che meno controllabile.

Nell'ambito della formazione permanente dell'avvocatura il problema della specializzazione veniva posposto a opera dei regolamenti 18 gennaio 2007 (su «Guida al Diritto» n. 15/2007 pag. 110) e 16 luglio 2007 (*ibidem*, n. 30/2007 pag. 88) tenendo a precisare il Cnf il contenuto

“generalistico” della formazione cui sono tenuti da allora indistintamente tutti gli avvocati.

Il regolamento - Si è giunti così, non senza difficoltà, ritardo e fatica, all'emanazione del regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista (approvato nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010): si tratta di una nuova fonte normativa emanata dal Cnf, sulla cui potestà regolamentare - in relazione ai precedenti regolamenti dinanzi menzionati in ordine alla formazione permanente - erano sorti dubbi e polemiche: tale potestà regolamentare veniva ritenuta sussistere più che altro sotto il profilo dell'auspicio (si veda «Guida al Diritto» n. 39/2003, pag. 121).

Il Cnf può adesso farsi forza del prestigio di un precedente offerto dalle sezioni Unite con sentenza 3 maggio 2005 n. 9097 (in «Rassegna forense», 2005, 1348) ad avviso della quale si tratta, per tale regolamentazione, di legittima fonte secondaria di produzione giuridica. E ciò perché l'autonomia degli ordinamenti professionali rispetto a quello statale viene tuttora considerata un valore altamente positivo in una società libera o democratica, e di tale autonomia è appunto peculiare espressione l'autodichia attuata mediante sia il codice d'autoregolamentazione di categoria, sia a mezzi della decisione giurisdizionale del singolo caso disciplinare. ■



I testi di circolare, regolamento e relazione sono su:

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com




PROFESSIONE FORENSE




IL QUADRO DI SINTESI

I punti cardine del regolamento




(Continua a pagina 20)

(Segue da pagina 19)



L'aggiornamento continuo



Una competizione confinata solo alla pubblicità rischia di svilire il pregio della nuova qualifica

DI EUGENIO SACCHETTINI

Nuove scuole, di durata biennale, con almeno duecento ore complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche e con il compor- to soltanto di un decimo per le assenze; al termine, il superamento di un apposito esame presso il Cnf. Il regolamento predispone in questo modo l'iter per accedere alla qualifica di specialista.

Non tutti possono iscriversi ai corsi, però: ci vogliono almeno sei anni di anzianità d'iscrizione all'albo forense. Il tutto sotto l'egida, e comunque il controllo, del Cnf che, oltre a poter istituire direttamente le scuole, vigila, sorveglia e autorizza. Ora, perché possiamo istituire le scuole - oltre ai Consigli dell'ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o scuole di formazione forense riconosciute dal Cnf - pure le associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti, riconosciute dal Cnf. Le porte non vengono definitivamente sbarrate neanche alle strutture accademiche - probabilmente soprattutto al fine di salvaguardare le situazioni pregresse - in relazione alla frequenza a corsi tenuti da università degli studi o da enti equiparati in una delle aree di specializzazione: ove abbia seguito tale cammino l'interessato può, non oltre quattro anni dal conseguimento del diploma accademico, ri-

**Le misure
incideranno maggiormente
sui giovani legali,
costretti a prolungare
il periodo di studi
per inserirsi in un mercato
del lavoro nel quale
si può supporre
che chi non potrà fregiarsi
del titolo
sarà emarginato dai clienti**

chiederne il riconoscimento al Cnf, ma dovrà comunque, una volta ritenuto idoneo il suo percorso di studi su quest'altro biennio, superare l'esame presso il Cnf come tutti coloro che hanno seguito le nuove scuole.

L'esame - Spetta comunque al Cnf la verifica finale della preparazione dell'aspirante al titolo di specialista, con apposito esame. Il Cnf ha il primo posto pure nella designazione del presidente e della maggior parte dei componenti della commissione esaminatrice, mista con i membri nominati dalle associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti. L'esame consiste:

- in una prova scritta su materia attinente all'area di specializzazione;
- in una prova orale su argomenti relativi alla materia attinente all'area di specializza-

zione, e avente a oggetto anche la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa nella materia. Condizione quest'ultima atta a evidenziare, oltre alla portata anche pratica dell'intero percorso, che la tappa finale serve soltanto a potersi fregiare del titolo di specialista, e non già a poter liberamente esercitare in quello specifico settore, il che è consentito indifferentemente a tutti gli iscritti all'albo. Ciò è evidente, abilitando l'iscrizione all'albo forense di per sé a dar consulenza e a patrocinare in ogni ambito, ma forse non sarà altrettanto ovvio per il cliente comune allorché la frequenza della specializzazione andrà a regime, come è avvenuto da tempo in campo medico.

D'altronde l'alludere a esperienze pregresse comporta che il candidato non si sia limitato a seguire le lezioni, ma abbia anche esercitato sul campo di azione la materia eletta per la specializzazione.

Associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti - Sia per le scuole di formazione specialistica, sia per la composizione, seppur minoritaria, delle commissioni di esame, viene dato ingresso alle associazioni fra professionisti specialisti del determinato settore, purché riconosciute dal Cnf. Ai fini del riconoscimento della rappre-

I settori di intervento

Vengono per adesso determinate undici aree di specializzazione. Aree per la verità a contenuto assai disparato quanto alla mole del lavoro in prospettiva, al numero dei possibili interessati, e anche al grado di specialità.

È proprio in ordine al diritto penale, che sorgono le maggiori perplessità, anche perché il regolamento precisa che in nessun caso i settori di prevalente esercizio professionale possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l'assunzione da parte dell'avvocato del titolo di specialista.

In proposito il citato Regolamento del Cnf 18 gennaio 2007 per la formazione permanente precisa che l'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto per l'indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell'articolo 17-bis del codice deontologico.

Non è peraltro pensabile che tutti i penalisti debbano necessariamente, per fregiarsi del titolo, seguire il corso di specializzazione, e allora il potenziale cliente, alla lettura del messaggio pubblicitario, dovrà tener ben distinto il termine «penalista» da «specialista in diritto penale»!

sentatività, l'associazione (senza fini di lucro) deve dimostrare, fra l'altro, di avere un numero di iscritti pari ad almeno il 20% degli avvocati specialisti nella relativa area. Calcolo evidentemente non facile, specie alla prima attuazione della normativa regolamentare, da cui appare comprensibile che in via transitoria vengano già indicate *de plano* specificamente alcune associazioni già esistenti, fra le quali spiccano le Camere penali, che vantano in materia di formazione una particolare esperienza per la preparazione degli aspiranti all'iscrizione all'elenco della difesa d'ufficio ex articolo 29 delle norme di attuazione del Cpp, oltre che per la «formazione generalistica» degli avvocati (si veda «Guida al Diritto» n. 50/2007, pag. 118). Comunque la funzione delle associazioni specialistiche si esaurisce appunto nel percorso di formazione e nell'indicazione di alcuni membri della commissione di esame: in nessun caso esse potranno rilascia-

re attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

La finalità - Come osservato all'inizio, il conseguimento del titolo di specialista in un determinato settore non immette in un canale esclusivo, e neppure privilegiato, per l'assunzione d'incarichi di patrocinio o di consulenza in quell'area, ma consente soltanto l'inserimento del nome dell'avvocato specialista nell'apposito registro tenuto dal Consiglio nazionale forense, accessibile al pubblico tramite pubblicazione nel suo sito internet e la comunicazione periodica, da parte del Cnf, ai Consigli degli ordini degli avvocati nei rispettivi albi di appartenenza. A ciò si aggiunga la facoltà d'indicare il titolo di specializzazione o la qualifica di specialista nel determinato settore nella carta intestata e nei vari messaggi pubblicitari: in tal senso dovrà evidentemente venir modificato il codice deontologico forense che, come

si è visto, consente adesso di menzionare i diplomi di specializzazione soltanto se conseguiti presso gli istituti universitari. Anche tenendo conto che in nessun caso i settori di prevalente esercizio professionale possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l'assunzione da parte dell'avvocato del titolo di specialista, si potrebbe, alla fin fine, giungere alla conclusione che, tutto sommato, non sia poi tanto appetibile conseguire il risultato di potersi chiamare «specialista», a fronte del tempo, fatica e spese che un biennio di studi e la preparazione a un esame prevedibilmente arduo comportano. Tanto più che gli aspiranti devono possedere un'anzianità di almeno sei anni d'iscrizione ininterrotta all'albo, e ciò a significare che la frequenza al corso e il conseguimento del diploma presuppongono un'ampia esperienza di base generale, oltre che auspicabilmente nel settore prescelto. Tenendo conto dell'età media di superamento dell'esame di avvocato, e della durata dei corsi di specializzazione, appare presumibile che soltanto gli ultraquarantenni riescano a conseguire l'agognato diploma di specialista.

Con tutto ciò che l'avanzamento di età comporta nell'attitudine a un tipo di apprendimento inevitabilmente anche "scolastico" e le difficoltà di contemperare l'impegno con le esigenze di un lavoro normalmente in crescita a quell'età. Tuttavia, su un piano soprattutto futurologico, non sembra che la questione possa venir trascurata in una società nella

ziale e tributario - nel quale ruotano e fioccano innumerevoli leggi, leggine, regolamenti, decreti ministeriali, circolari, per non parlare delle interpretazioni giurisprudenziali. Così da un giorno all'altro tutto cambia e quel che si è imparato due anni fa continua a servire certo, ma sul raffronto del nuovo, che magari ha capovolto il vecchio.

Per concludere - È certamente una nuova sfida per l'avvocatura, che probabilmente comincerà fin dai prossimi mesi a mutare l'assetto attuale, sostituendo all'autoreferenzialità una certa ufficialità nell'atteggiarsi all'esterno del professionista legale; e subito, come si è osservato, per effetto della «messa a regime» delle specializzazioni di fatto maturate dai più anziani. Per i corsi di formazione specialistica l'apparato si presenta più complesso e anche più arduo, pur tenendo conto che la mancanza dello scopo di lucro delle associazioni preposte all'insegnamento può non appetire a un'organizzazione che si prospetta assai composita. È prevedibile che per certe specializzazioni mancheranno addirittura strutture e soprattutto docenti idonei, almeno in molte regioni (si pensi al diritto della navigazione).

La febbre della specializzazione ha peraltro inquinato tante professioni, nel senso di togliere la visione globale d'insieme del sistema: anche quella legale ne ha risentito in altri Paesi, come negli Stati Uniti d'America.

È dunque indispensabile non soltanto una conoscenza di base, che dovrebbe presumersi

Probabilmente l'assetto dell'avvocatura comincerà presto a mutare, sostituendo all'autoreferenzialità una certa ufficialità nel porsi verso l'esterno del professionista legale, fin dalla «messa a regime» delle specializzazioni di fatto maturate dai più anziani

maturata nei sei anni antecedenti all'iscrizione ai corsi, ma anche una docenza che, seppur mirata al settore individuato, non trascuri l'esigenza d'interdisciplinarietà delle questioni. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli. Si pensi alla specializzazione sul diritto di famiglia e minori, terreno in cui la specializzazione dev'esser così ampia da poter spaziare nelle più vaste e disparate aree del diritto: si va dalle implicazioni sul piano tributario a quelle ai fini successori, dal diritto di proprietà e dei diritti reali alla normativa pensionistica, dalla tutela della privacy ai possibili risvolti penali. E son soltanto esempi presi quasi a caso, che primi vengono alla mente, perché la situazione in realtà è assai più complessa, tenendo conto anche in particolare degli strumenti processuali posti a regolare i tipi di azione che di volta in volta si vengono a prospettare a seconda dell'esigenza che s'intende di tutelare. Per non parlare della problematica che affiora nelle separazioni e divorzi ai figli minori, o anche maggiori ma non tanto da essere indi-

pendenti economicamente; si sconfinano allora assai spesso anche in delicati terreni extragiuridici, tanto connessi però da non poter essere trascurati dal giurista, e non solo per un'esigenza etica, ma pure concretamente operativa.

Comunque le implicazioni in ogni settore di specializzazione - come tipizzato dal Cnf nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010 - sono sempre inevitabili. Non soltanto con il diritto e la procedura civile in generale, ma anche con altri settori di specializzazione pure tipizzati, quali il diritto tributario, il diritto (e procedura) penale e la responsabilità civile. Sotto questo profilo appare da condividere la marginalizzazione operata dal Cnf ai percorsi universitari, che notoriamente vengono caratterizzati da un'impostazione, oltre che teorica, di compartimenti stagni, mentre soltanto docenti che provengano dalla realtà operativa dell'avvocatura (o della magistratura) sono in grado di offrire quell'affaccio completo e multiforme derivante dalla quotidiana presenza sul campo di battaglia.

Non dovrebbe neppure venir trascurato l'aspetto deontologico, che chiaramente assume un diverso atteggiamento a seconda dei particolari settori di specializzazione: tornando all'esempio del diritto di famiglia e dei minori, la delicatezza delle questioni in particolare attinenti a questi ultimi implica necessariamente un maggior coinvolgimento da parte dell'avvocato su tanti risvolti a carattere etico, e non soltanto per la privacy. ■